



A.S.P. VALSASINO
San Colombano al Lambro (MI)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**PER IL SERVIZIO QUINQUENNALE DI NOLEGGIO E LAVAGGIO
BIANCHERIA PIANA E SERVIZI COMPLEMENTARI
CPV 98310000-9 – 98311000-6**

CIG 93816606BE

I n d i c e

Sommarario

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO	3
ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO – PERIODO DI PROVA	3
ART. 3 – IMPORTO CONTRATTUALE.....	3
ART. 4 – MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE	5
ART. 5 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO	5
ART. 6 – CASI DI DISINFEZIONE	6
ART. 7 - QUANTITÀ E QUALITÀ DELLA BIANCHERIA PIANA	6
ART. 8 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO - FATTURAZIONE E PAGAMENTI - TRACCIABILITÀ.....	7
ART. 9 – CONSEGNA, RITIRO E TRASPORTO BIANCHERIA	8
ART. 10 – CONTROLLI.....	9
ART. 11 – RESPONSABILITÀ	10
ART. 12 - QUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO - SERVIZI DI EMERGENZA.....	10
ART. 13 - ESECUZIONE D'UFFICIO	10
ART. 14 – PENALITÀ.....	11
ART. 15 – RISOLUZIONE E RECESSO	11
ART. 16 – CONTROVERSIE	12
ART. 17 - FALLIMENTO E DECESSO DELL'APPALTATORE - VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO	13
ART. 18 – CAUZIONE DEFINITIVA	13
ART. 19 - VERIFICA PERIODICA GIACENZE A MAGAZZINO.....	13
ART. 20 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO.....	14
ART. 21 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE VERSO IL PERSONALE DIPENDENTE	14
ART. 22 - FORZA MAGGIORE	15
ART. 23 - NORME SULLA SICUREZZA SUL LAVORO	15
ART. 24 – CODICE ETICO.....	16
ART. 25 - SPESE CONTRATTUALI.....	16
ART. 26 – MODIFICHE CONTRATTUALI	16
ART. 27 - ELEZIONE DOMICILIO – COMUNICAZIONI – R.U.P.	16
ART. 28 – DISPOSIZIONI FINALI	17
ART. 29 – ALLEGATI AL CAPITOLATO	17
ART. 30 - ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE E RELATIVI ALLEGATI	17

DEFINIZIONI	
APPALTATORE:	L'operatore economico (prestatore di servizi o fornitore) che si aggiudica il contratto di appalto oggetto della presente procedura di gara
STAZIONE APPALTANTE	(A.S.P.) Azienda di Servizi alla Persona VALSASINO di San Colombano al Lambro (MI) – Ente pubblico non economico
CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI	Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici
D.U.V.R.I.	Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali
DURC	Documento unico di regolarità contributiva
RUP	Il "Responsabile unico del procedimento" ai sensi della legge 241/1990

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

1. L'Azienda di Servizi alla Persona VALSASINO (Ente pubblico non economico) – Stazione appaltante (di seguito indicata come "l'A.S.P.") appalta il servizio di noleggio e lavaggio della biancheria piana utilizzata nelle strutture gestite dall'A.S.P., nonché dei servizi connessi e complementari come meglio di seguito specificati:
 - a) noleggio, ritiro/consegna, trasporto, lavaggio, asciugatura, stiratura, piegatura, confezionamento, manutenzione (riparare/sostituire), della biancheria piana (lenzuola, copriletti, traverse, federe, teli bagno, asciugamani, coperte in lana) da utilizzarsi nei reparti di degenza all'Azienda di Servizi alla Persona VALSASINO (di seguito indicate come "l'A.S.P."), La biancheria per i letti andrà fornita di dimensioni adatte a tutti i tipi di letto utilizzati dall'A.S.P.
 - b) ritiro/consegna, trasporto, lavaggio (ad acqua o altro idoneo trattamento) ed igienizzazione dei materassi e guanciali (ignifughi e non ignifughi), nonché di coperte di proprietà dell'A.S.P. e su richiesta di quest'ultima;
 - c) disinfezione, preventiva o contestuale al lavaggio, di qualsiasi capo di materasseria dichiaratamente infetto;
 - d) fornitura dei sacchi per la raccolta della biancheria sporca aventi colorazione differenziata in funzione del tipo di biancheria contenuta.
2. Il servizio dovrà essere disimpegnato con l'osservanza di quanto stabilito nel presente Capitolato, nonché dalle norme di igiene e sanità vigenti in materia, dagli accordi sindacali, nazionali, e provinciali, applicabili al personale dipendente delle Imprese di lavanderia, pulitura a secco e stireria in genere, nonché dal D.Lgs.n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e delle norme del Codice Civile.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO – PERIODO DI PROVA

1. L'appalto in oggetto avrà durata di anni cinque (5), decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene formalizzata la definitiva aggiudicazione all'appaltatore.
2. Il rapporto contrattuale è sottoposto ad un periodo di prova di mesi tre (3), al termine del quale sarà formulato un motivato giudizio di accettabilità o meno del servizio stesso: decorso positivamente tale periodo, l'aggiudicazione diverrà definitiva. In caso di esito negativo del predetto periodo di prova, il rapporto contrattuale dovrà intendersi risolto, previa constatazione in contraddittorio delle ragioni della inadeguatezza del servizio espletato; In tale eventualità all'aggiudicatario spetterà il solo corrispettivo delle prestazioni già eseguite, escluso ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo e ogni ragione o pretesa di qualsiasi genere.
3. Nel caso in cui allo scadere del termine naturale del contratto la stazione appaltante non avesse ancora provveduto ad aggiudicare il nuovo servizio, l'appaltatore sarà obbligato ad assicurare la prosecuzione del servizio, per un periodo di 180 giorni, alle medesime condizioni contrattuali in essere alla scadenza del contratto, come previsto
4. L'A.S.P. si riserva:
 - a) in caso di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016;
 - b) la facoltà di ridurre o incrementare le prestazioni contrattuali fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, come previsto dal successivo art. 3, comma 5.
 - c) la facoltà di richiedere all'appaltatore la proroga tecnica del contratto per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale, come previsto dal successivo art. 3, comma 6.

ART. 3 – IMPORTO CONTRATTUALE

1. L'importo totale complessivo del valore di appalto è preventivato in **€. 372.579,61=** (oltre IVA di legge), come determinato nella TABELLA 5 allegata al presente Capitolato (oneri di sicurezza pari a 0,00= come precisato al successivo art. 23). Il suddetto importo viene determinato ai soli fini della verifica del rispetto del limite della soglia di rilievo comunitario di €. 215.000,00, come stabilita dal 1° gennaio 2022 dal Regolamento delegato (UE) 2021/1952 del 10/11/2021, che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie per gli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione, ai sensi e per gli

effetti dell'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016; la sopra riportata quantificazione economica non obbliga in alcun modo l'A.S.P. ad avvalersi dell'eventuale incremento previsto dall'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 (nella misura massima di 1/5), né avvalersi dell'eventuale proroga tecnica (180 gg.) previste dal precedente art. 2, comma 4, lettera b).

2. L'importo indicato al comma precedente è puramente indicativo, in quanto l'importo effettivo dell'appalto sarà quello risultante dall'offerta dell'aggiudicatario, applicando i relativi prezzi ai servizi effettivamente forniti. Si dà espressamente atto che l'importo economico relativo alla dotazione iniziale di biancheria piana (quantificata nella TABELLA 2) non viene riconosciuto nel caso in cui l'aggiudicatario del presente appalto dovesse risultare l'appaltatore uscente.
3. Si dà atto che, in sede di determinazione dell'importo contrattuale, l'A.S.P. ha considerato le indicazioni di cui alla deliberazione ANAC n. 842 del 27 luglio 2017 "Prezzi di riferimento in ambito sanitario: servizio di lavanderia/lavandolo – Fascicolo USPENDING/12/2017", come aggiornata il data 25 febbraio 2022.
4. Gli importi formulati nell'offerta economica comprendono tutti gli oneri afferenti alla gestione ed espletamento del servizio appaltato; essi si intendono altresì comprensivi di ogni e qualsiasi compenso, premio, provvigione, oneri previdenziali e fiscali (esclusa I.V.A. a carico dell'A.S.P.) o altro diritto spettanti all'appaltatore, nonché di tutte le spese ed i costi di qualsivoglia natura sopportati o che debbano essere sopportati dall'appaltatore, dai suoi subfornitori e subappaltatori, per l'espletamento del servizio appaltato.
5. Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, l'A.S.P. si riserva la facoltà di ridurre o incrementare le prestazioni contrattuali fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto come sopra quantificato, dandone formale comunicazione all'appaltatore.
6. L'A.S.P. si riserva la facoltà, previa comunicazione scritta da inviarsi con preavviso di almeno 60 giorni antecedenti la data di scadenza del contratto d'appalto, di richiedere all'appaltatore una proroga tecnica del contratto in corso, per un periodo massimo di 180 giorni, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, finalizzata al completamento della procedura di gara per l'affidamento del nuovo d'appalto, purché avviata dall'A.S.P. entro il semestre precedente la scadenza del presente appalto. La proroga contrattuale sarà subordinata all'adozione di appositi provvedimenti amministrativi autorizzativi da parte dell'A.S.P., fatto salvo eventuali disposizioni normative sopravvenute in materia. La proroga tecnica, richiesta dalla Stazione appaltante con la modalità e termini suddetti, è obbligatoria per l'appaltatore e dovrà avvenire alle stesse condizioni contrattuali e agli stessi prezzi previsti in sede di gara per il contratto originario, fatti salvi gli incrementi successivamente intervenuti ai sensi del successivo comma 7.
7. I prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara si intendono fissi ed immutabili per tutta la durata quinquennale contrattuale, fatta salva l'applicazione – su richiesta dell'appaltatore, oppure dell'A.S.P. – degli incrementi o decrementi percentuali rilevati dell'ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati – FOI) per il mese di dicembre per ciascuno degli anni 2023-2024-2025-2026; tali incrementi o decrementi ISTAT avranno effetto contrattuale come segue:
 - > L'incremento o decremento ISTAT rilevato per il mese di dicembre 2023 rispetto al mese di dicembre 2022 avrà effetto contrattuale a decorrere dal 1° gennaio 2024, purché la richiesta di adeguamento venga formalizzata dall'appaltatore (o dall'A.S.P.) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'indice ISTAT sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.R.I.);
 - > L'incremento o decremento ISTAT rilevato per il mese di dicembre 2024 rispetto al mese di dicembre 2023 avrà effetto contrattuale a decorrere dal 1° gennaio 2025, purché la richiesta di adeguamento venga formalizzata dall'appaltatore (o dall'A.S.P.) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'indice ISTAT sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.R.I.);
 - > L'incremento o decremento ISTAT rilevato per il mese di dicembre 2025 rispetto al mese di dicembre 2024 avrà effetto contrattuale a decorrere dal 1° gennaio 2026, purché la richiesta di adeguamento venga formalizzata dall'appaltatore (o dall'A.S.P.) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'indice ISTAT sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.R.I.);
 - > L'incremento o decremento ISTAT rilevato per il mese di dicembre 2026 rispetto al mese di dicembre 2025 avrà effetto contrattuale a decorrere dal 1° gennaio 2027, purché la richiesta di adeguamento venga formalizzata dall'appaltatore (o dall'A.S.P.) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'indice ISTAT sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.R.I.).
8. Qualora le richieste di adeguamento cui al comma 2 vengano presentate oltre i termini temporali sopra indicati, la decorrenza dell'adeguamento dei prezzi contrattuali decorrerà dal primo giorno

del mese successivo a quello delle data di acquisizione al protocollo dell'A.S.P. della richiesta di adeguamento presentata dall'appaltatore (o dalla data di ricezione da parte dell'appaltatore della richiesta formulata dall'A.S.P.), escluso qualsiasi effetto retroattivo.

9. Qualora nel corso del periodo contrattuale quinquennale intervenga l'attivazione di una Convenzione per l'acquisizione centralizzata del servizio oggetto del presente Capitolato, oppure vengano pubblicati da A.N.A.C., o dalla Centrale regionale, o da altra Centrale di committenza, prezzi di riferimento più favorevoli, rispetto a quelli al momento praticati, con differenze superiori al 10%, l'A.S.P. propone all'appaltatore la rinegoziazione del contratto, al fine dell'adeguamento delle condizioni economiche praticate, esclusa qualsivoglia modifica alle condizioni tecniche disciplinanti l'appalto ed alla durata contrattuale; ove l'appaltatore rifiuti il predetto adeguamento economico, l'A.S.P. si riserva la facoltà di recedere dal contratto, senza alcun onere a proprio carico, in deroga all'art. 1671 c.c., anche in analogia alle vigenti previsioni normative in materia di forniture pubbliche di cui all'art. 1, comma 3, del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/2012.

ART. 4 – MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 2 del Decreto-legge n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, il servizio verrà aggiudicato mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio del minor prezzo previsto dall'art. 95, comma 4, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016, all'operatore economico concorrente che, in possesso di tutti i requisiti prescritti dal bando di gara, avrà offerto il maggior ribasso unico percentuale sulle voci dell'elenco prezzi posto a base di gara, come indicati nella TABELLA 1 allegata al presente Capitolato – al netto di I.V.A. di legge.
2. In presenza di due o più offerte di eguale entità, l'A.S.P. procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio, ai sensi dell'art. 77, comma 2, del R.D. n. 827/1924.
3. Si procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta conveniente per l'A.S.P., che si riserva la più ampia facoltà di non procedere all'aggiudicazione del servizio in presenza di offerte ritenute non convenienti.
4. L'aggiudicazione deve intendersi immediatamente vincolante per l'Impresa aggiudicataria e per un periodo di 90 giorni dall'esperimento della gara, mentre per l'A.S.P. sarà subordinata all'accertamento dei requisiti di idoneità ed all'esecutività del relativo provvedimento amministrativo di definitiva aggiudicazione.

ART. 5 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

1. Il presente Capitolato è fondato sul principio della presupposizione, in conseguenza del quale le tipologie e i volumi del servizio sono puramente indicativi e non costituiscono un impegno od una promessa da parte dell'A.S.P., essendo gli stessi non esattamente prevedibili in quanto subordinati a fattori variabili ed altre circostanze legate alla particolare natura dell'attività socio-sanitaria direttamente interessata al servizio appaltato. In particolare, i dati delle attività e/o dei consumi forniti al fine di calcolare l'importo dell'offerta dell'appaltatore sono del tutto presuntivi, trattandosi di quantità convenzionali rilevati sulla base del trend storico di gestione delle strutture socio-sanitarie gestite dall'A.S.P. che, pertanto, non garantisce lo stesso ammontare di attività/volumi per gli anni di vigenza del contratto, ma gli importi economici riconosciuti all'appaltatore si baseranno esclusivamente sui valori effettivi rilevati in ciascun periodo temporale oggetto di contabilizzazione.
2. Per servizio di noleggio va intesa la fornitura, ritiro/consegna, il trasporto, il lavaggio, la disinfezione e la stiratura, di tutti i capi di biancheria piana occorrente all'A.S.P. per lo svolgimento della propria attività (come individuata nelle TABELLE 2 e 3 allegate al presente Capitolato), nonché la sostituzione dei capi deteriorati dall'uso e non più utilizzabili. In particolare, la stiratura dovrà garantire l'assenza di pieghe che, a contatto con la cute del degente possono causare piaghe da decubito, mentre l'asciugatura della biancheria non deve lasciare un tasso di umidità residuo superiore al 4% in quanto l'umidità può essere causa di contaminazione rapida e di sviluppo di cattivi odori durante lo stoccaggio.
3. Gli interventi di lavaggio, igienizzazione e stiratura di coperte, materassi e guanciali di proprietà dell'A.S.P. dovranno essere eseguiti a semplice richiesta di quest'ultima.
4. Le coperte di lana dovranno essere lavate con una frequenza minima di 3 volte nell'anno solare.

5. Il processo di lavaggio deve essere eseguito utilizzando sistemi a basso impatto ambientale, attraverso l'ozonizzazione dell'acqua, al fine di eliminare batteri, spore e virus, a bassa temperatura anche con un breve tempo di contatto, in conformità alla certificazione secondo la normativa UNI EN ISO 14065 di cui l'appaltatore deve essere in possesso.
6. La biancheria piana, macchiata da materiale organico, da prodotti medicamentosi o altri prodotti, dovrà essere lavata sino alla completa rimozione della macchia; diversamente la stessa biancheria dovrà essere eliminata senza che l'appaltatore possa vantare rimborsi di alcun genere. I capi lavati dovranno essere privi di qualsiasi tipo di macchia e completi di bottoni o altri sistemi di chiusura (cerniere, fettuccia, ecc.). I capi rotti, bucati, sfilacciati o macchiati dovranno essere sostituiti.
7. Fermo quanto stabilito ai commi precedenti, i detersivi, o altri prodotti utilizzati, dovranno essere pienamente rispondenti alle normative vigenti in materia ed essere idonei ad assicurare alla biancheria ed ai capi in genere la necessaria morbidezza, nonché ad evitare qualsiasi danno fisico agli utenti (allergie, irritazioni della pelle, ecc.). L'A.S.P. si riserva di effettuare, con le metodiche ritenute più idonee, l'analisi sulla biancheria al fine di verificare l'eventuale presenza di sostanze chimiche o di residui della lavorazione che possano reagire e riattivarsi in presenza di sudore, liquidi organici, medicinali o quant'altro normalmente utilizzato nelle terapie mediche, provocando danni agli utenti dei quali l'appaltatore assume sin d'ora ogni responsabilità ed onere.

ART. 6 – CASI DI DISINFEZIONE

1. In caso di necessità, anche in relazione ad eventuali dichiarazioni di stati di emergenza pandemici, l'appaltatore dovrà provvedere alla disinfezione dei capi di biancheria piana infetta o presunta tale, su segnalazione della Direzione Medica dell'A.S.P.
2. La disinfezione dovrà garantire la completa eliminazione o la totale inattività dei germi patogeni che si trovano all'esterno ed all'interno dei prodotti contaminati in modo tale da interrompere irreversibilmente le catene infettive. Il trattamento di disinfezione avverrà mediante decontaminazione con prodotti a base di cloro e successivo lavaggio con prodotti disinfettanti.
3. L'appaltatore dovrà in tali casi fornire gratuitamente all'A.S.P., secondo il quantitativo all'uopo necessario, sacchi idrosolubili ove immettere i capi infetti o presunti tali.
4. Le metodologie riguardanti il trasporto dei capi infetti o presunti tali, i trattamenti di lavaggio e di disinfezione dovranno essere preventivamente concordati con la Direzione Medica dell'A.S.P., che potrà effettuare idonei controlli – mediante prelievi a campione - per verificare l'avvenuta disinfezione dei capi avvalendosi dell'ausilio di un laboratorio di microbiologia pubblico.

ART. 7 - QUANTITÀ E QUALITÀ DELLA BIANCHERIA PIANA

1. Le quantità stimate di consumo settimanale di biancheria piana, commisurata al numero di posti letto attualmente autorizzati (pari a n. 60 posti letto per la Struttura Cure Intermedie e n. 70 posti letto per la Struttura R.S.A.) risulta indicato nella TABELLA 3 allegata al presente capitolato, potendo tuttavia detti quantitativi variare in sulla base delle effettive necessità gestionali dell'A.S.P. (in relazione al numero di posti letto effettivamente utilizzati), ai sensi di quanto disposto dall'art. 1560, comma 1, c.c.
2. All'atto dell'assunzione del servizio l'appaltatore dovrà fornire all'A.S.P. la dotazione iniziale di biancheria indicata nella TABELLA 2 allegata al presente capitolato; tale fornitura non è richiesta nel caso in cui l'aggiudicatario del presente appalto dovesse risultare l'appaltatore uscente.
3. La gestione dei livelli di scorta sono a carico dell'appaltatore, in collaborazione con il personale dell'A.S.P. appositamente designato; lo stesso appaltatore dovrà garantire che i livelli di scorta siano tali da garantire una autonomia operativa dell'A.S.P. di almeno 48 ore.
4. L'A.S.P. garantirà che dal proprio personale non sia fatto un uso improprio della biancheria tale da produrre, da una parte, indebito incremento dei consumi e, dall'altra, danni irreparabili alla biancheria stessa (quali strappi, macchie indelebili).
5. L'appaltatore ha l'obbligo di effettuare il servizio alle condizioni contrattuali secondo le effettive necessità dell'A.S.P., senza diritto a compensi o indennizzi speciali per maggiori o minori quantitativi forniti o anche per soppressioni o aggiunte di sedi rispetto a quelli preventivati anche se ubicati in qualsiasi località del territorio del Comune di San Colombano al Lambro.

6. Le tipologie e caratteristiche merceologiche minime della biancheria noleggiata devono rispettare quanto indicato nella TABELLA 4 allegata al presente capitolato. Le misure indicate costituiscono l'attuale standard e sono state adottate allo scopo di consentire la formulazione di un'offerta omogenea; nel corso della durata del contratto sarà possibile prevedere adattamenti delle misure.
7. Al fine di consentire all'A.S.P. di controllare che nel corso dell'appalto venga rispettata e mantenuta la qualità dei capi dati a noleggio, l'appaltatore dovrà depositare presso il Servizio Economato dell'A.S.P., all'atto dell'assunzione del servizio, apposita campionatura alle cui caratteristiche dovrà necessariamente corrispondere la merce noleggiata per tutta la durata del contratto.

ART. 8 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO - FATTURAZIONE E PAGAMENTI - TRACCIABILITÀ

1. L'appaltatore è tenuto a contabilizzare mensilmente le singole forniture e prestazioni effettivamente effettuate (come risultanti dalle bolle di consegna di cui al successivo art. 9), mediante emissione di un'unica fattura intestata all'A.S.P.
2. Ai sensi dell'art. 1, commi 209-2014, della Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) e relativi provvedimenti attuativi, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni deve essere effettuato in forma elettronica con l'osservanza delle caratteristiche tecniche previste dal D.M. n. 55/2013. A tale fine le fatture emesse dell'aggiudicatario dovranno essere inviate tramite fatturazione elettronica utilizzando i seguenti codici identificativi dell'A.S.P.:

ENTE APPALTANTE	A.S.P. VALSASINO
CODICE FISCALE	03767600962
PARTITA I.V.A.	03767600962
CODICE UNIVOCO UFFICIO I.P.A.	UFWDIB
Denominazione U.O. – I.P.A.	UFF_eFatturaPA
CODICE I.P.A.	Aspv
C.I.G.	93816606BE

3. Il corrispettivo economico del servizio ricomprenderà tutti gli adempimenti che l'appaltatore dovrà porre in essere per l'espletamento del servizio appaltato. Esso si intende altresì comprensivo di ogni e qualsiasi compenso, premio, provvigione o altro diritto spettante all'appaltatore, nonché di tutte le spese ed i costi di qualsivoglia natura sopportati o che debbano essere sopportati dall'appaltatore per la realizzazione del Servizio.
4. L'appaltatore, per il fatto di avere presentato la sua offerta, riconosce espressamente che i corrispettivi offerti sono remunerativi di tutti gli oneri diretti ed indiretti che lo stesso sosterrà per realizzare, nei tempi prescritti ed a regola d'arte, tutte le incombenze e gli interventi necessari a garantire il servizio, la sicurezza dei propri dipendenti e l'incolumità, di persone o cose che in qualche modo si trovassero ad interagire con la presente attività.
5. Ai sensi delle vigenti normative fiscali, l'A.S.P. effettua il pagamento versando l'imponibile all'appaltatore e l'IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972; pertanto le fatture devono obbligatoriamente riportare la dicitura-tipo "Split Payment" o "Scissione dei pagamenti".
6. La Direzione Amministrativa dell'A.S.P. – U.O. Economico-Finanziaria - effettuati i relativi riscontri, provvede alla liquidazione delle fatture, mediante accredito sul conto corrente indicato dall'appaltatore entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica al protocollo dell'A.S.P., ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 4, comma 4, del Decreto Legislativo n. 231/2002. Detto termine di pagamento resta sospeso qualora l'A.S.P. dovesse riscontrare errori e/o omissioni nella fattura, invitando l'appaltatore a mezzo posta elettronica certificata (PEC) a rettificare o integrare le discordanze rilevate.
7. Il pagamento delle fatture è comunque subordinato:
 - a) alla preventiva acquisizione dagli Istituti competenti di regolare Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) come stabilito dalla normativa vigente in materia.
 - b) alla preventiva verifica presso Agenzia delle Entrate Riscossione, ai sensi dell'art. 48-bis D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18/01/2008, n. 40, per pagamenti di importo superiore ad €.

5.000,00.

8. In caso di DURC irregolare o di non positiva verifica ex art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, i singoli pagamenti rimarranno in sospeso fino ad avvenuto accertamento dell'entità dell'irregolarità contributiva o fiscale, previa definizione mediante regolarizzazione del debito stesso da parte dell'appaltatore; se tale debito non viene sanato dall'appaltatore, l'A.S.P. tratterà dal credito medesimo l'importo corrispondente all'adempienza contributiva o fiscale, provvedendo al pagamento direttamente agli Enti Previdenziali ed assicurativi, ovvero, all'Agenzia delle Entrate Riscossione.
9. Per la sospensione del pagamento conseguente a quanto indicato al precedente comma, l'appaltatore non potrà opporre eccezioni né avanzare pretese di risarcimento danni o di pagamento di interessi moratori.
10. Si dà espressamente atto che:
 - a) Il mancato inserimento nella fattura elettronica dei dati sotto indicati causerà il rifiuto da parte dell'A.S.P., ai sensi dell'art. 2 bis del Decreto MEF n. 132 del 24/08/2020, che disciplina i seguenti casi in cui le Pubbliche Amministrazioni possono procedere al rifiuto delle fatture elettroniche:
 - > fattura elettronica riferita ad una operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione;
 - > omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), da riportare in fattura ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tranne i casi di esclusione previsti dalla lettera a) del medesimo comma 2;
 - b) per le prestazioni soggette ad IVA, è obbligatoria nella fattura l'indicazione "Split Payment" o "Scissione dei pagamenti" (art. 17ter DPR n. 633/1972); l'omissione nella fattura elettronica di tale indicazione (oltre ai dati anagrafici e fiscali di rito), causerà l'impossibilità di procedere al pagamento, con conseguenti ritardi non imputabili all'A.S.P.
11. L'eventuale ritardo nel pagamento per cause non imputabili all'A.S.P. non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell'appaltatore il quale è tenuto a continuare il servizio sino alla scadenza prevista dal contratto. Per tale ritardo l'appaltatore non potrà opporre eccezioni né avanzare pretese di risarcimento danni o di pagamento di interessi moratori.
12. L'A.S.P. non aderirà a richieste di emissione di ordinativi di pagamento, a fronte di fatture emesse dall'appaltatore, in favore di soggetti diversi dall'appaltatore medesimo.
13. L'appaltatore si impegna ad assumere gli obblighi di cui alla Legge n. 136/2010 e successive norme di attuazione.
14. Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e del D.L. n. 187/2010, i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. I contraenti hanno l'obbligo di comunicare all'A.S.P. gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Inoltre, hanno l'obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il contraente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.
15. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010, ne dà immediata comunicazione all'A.S.P. ed alla competente Prefettura-UTG di Milano (MI).
16. La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della Legge n. 136/2010 determina la risoluzione di diritto del contratto d'appalto.

ART. 9 – CONSEGNA, RITIRO E TRASPORTO BIANCHERIA

1. Le operazioni di raccolta della biancheria sporca nei reparti Cure Intermedie – R.S.A. verranno effettuate a cura del personale dell'A.S.P., inserendo tale biancheria in appositi sacchi che verranno forniti dall'appaltatore senza spese aggiuntive a carico dell'A.S.P. La sistemazione dei sacchi di biancheria sporca in apposite gabbie metalliche o altri contenitori (forniti a cura

dall'appaltatore senza spese aggiuntive a carico dell'A.S.P.), verrà effettuata dal personale dell'appaltatore.

2. Le operazioni di carico e scarico dei sacchi sui/dai mezzi di trasporto avverrà ad esclusiva cura dell'appaltatore, che curerà che il trasporto venga effettuato con mezzi completamente chiusi con l'osservanza delle vigenti norme igieniche. Il ritiro della biancheria sporca e la consegna della biancheria pulita al Servizio Guardaroba, piegata e confezionata, dovranno essere effettuati tre volte alla settimana, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, nella fascia oraria 9,00/11,00. Se il giorno di ritiro/consegna stabilito cade in giornata festiva infrasettimanale, il servizio di ritiro/consegna deve essere assicurato immediatamente prima o dopo il giorno festivo. È facoltà dell'A.S.P., per esigenze organizzative, chiedere all'appaltatore di modificare i predetti giorni e/o orari di ritiro/consegna.
3. Il movimento della biancheria - sporca e pulita - sarà comprovato da appositi documenti di consegna dell'appaltatore, controfirmate per la convalida dal personale dell'A.S.P. appositamente incaricato.
4. Tutti i capi puliti saranno consegnati in maneggevoli pacchi, ciascuno confezionato in involucro impermeabile e trasparente sigillato, atto a garantire il mantenimento delle condizioni igieniche ottimali. Detti pacchi dovranno essere confezionati separatamente per ciascuna tipologia di capi – a cura dell'appaltatore – in modo da consentire un veloce e preciso controllo dei quantitativi consegnati.
5. L'appaltatore curerà che il trasporto venga svolto con automezzi completamente chiusi con l'osservanza di tutte le norme igieniche. Le consegne dovranno essere garantite in presenza di qualsiasi condizione atmosferica e/o viabilità e a prescindere da qualsiasi condizione organizzativa interna del soggetto aggiudicatario.
6. È assolutamente vietato il trasporto, sullo stesso mezzo, di biancheria sporca e pulita, a meno che sul mezzo stesso non siano individuate due apposite zone di carico, ermeticamente separate e aventi accesso distinto direttamente dall'esterno. Il trasporto della biancheria pulita deve in ogni caso essere fatto su automezzi su cui si sia prima proceduto al loro lavaggio e disinfezione. I carrelli adibiti al trasporto dovranno essere lavati e disinfettati con regolarità e comunque ogniqualvolta si passi con lo stesso carrello dal trasporto di biancheria sporca al trasporto di biancheria pulita.

ART. 10 – CONTROLLI

1. La verifica qualitativa della biancheria avverrà da parte dell'A.S.P. all'atto dell'utilizzo, mediante controllo che i capi noleggiati lavati e stirati siano immuni da difetti che possano comprometterne l'uso e la funzionalità, rifiutando di utilizzare i capi che non corrispondano ai requisiti qualitativi richiesti, come indicato al precedente art. 5.
2. La Direzione Amministrativa dell'A.S.P. – tramite dipendenti appositamente incaricati - è arbitro esclusivo sull'accettabilità o meno della biancheria consegnata.
3. L'appaltatore si impegna a sostituire entro il termine massimo di 24 ore dalla segnalazione – effettuata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) – i capi che, ad un controllo del personale addetto dell'A.S.P., risultino consegnati non in buono stato di manutenzione, non perfettamente lavati e/o stirati, ovvero che presentino difetti e non risultino integri.
4. Della biancheria non risultante in perfetto stato d'uso verrà data comunicazione alla Ditta, la quale, a restituzione avvenuta, provvederà immediatamente a sottoporla a nuovo trattamento o alla sua sostituzione, subendo l'applicazione di una penalità pari ad €. 1,50 (uno/50=) per capo e di una corrispondente detrazione sulla fattura di prima scadenza.
5. L'A.S.P. si riserva la facoltà di fare analizzare in ogni momento tramite laboratori appositamente attrezzati – anche su campione – la biancheria consegnata e trattata, al fine di verificarne la conformità alla qualità ed alle caratteristiche di cui al presente capitolato, nonché lo stato chimico e l'idoneità al servizio degli stessi.
6. L'appaltatore dovrà scrupolosamente osservare, per il lavaggio e la disinfezione dei mezzi di trasporto, le norme giuridiche e tecniche in materia di igiene, vigenti al momento di espletamento del servizio, tanto nei confronti dei presidi sanitari quanto nei confronti dei terzi. In particolare la lavanderia dovrà essere dotata di rigorosa separazione delle aree adibite a trattamento della biancheria sporca da quelle di trattamento della biancheria pulita.

7. L'appaltatore dovrà risultare attrezzata durante l'intero periodo del contratto, in modo da poter perfettamente eseguire il servizio in oggetto e dovrà, altresì, disporre di idoneo impianto per la depurazione delle acque di scarico come prescritto dalle norme di legge in vigore.
8. L'A.S.P. potrà in qualsiasi momento prendere visione degli impianti di lavaggio dell'appaltatore, al fine di verificarne periodicamente l'efficacia igienico-organizzativa dei sistemi produttivi e che tutte le attrezzature utilizzate siano conformi alle vigenti disposizioni normative in materia. L'appaltatore, con l'accettazione del presente capitolato, acconsente alla verifica in loco di quanto descritto nel presente articolo. L'accertamento della mancata osservanza delle presenti disposizioni comporterà l'immediata risoluzione del contratto.

ART. 11 – RESPONSABILITÀ

1. L'appaltatore assume ogni responsabilità, civile e penale, che derivano ai sensi di legge nell'espletamento dell'attività prevista nel presente capitolato e risponde direttamente di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione del rapporto contrattuale ed imputabili a colpa dei propri operatori, o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni:
 - > a persone, animali o cose alle dipendenze o di proprietà dell'appaltatore stesso;
 - > a persone, animali o cose alle dipendenze o di proprietà dell'A.S.P.
 - > a terzi, nonché a cose e/o animali di loro proprietà.restando al suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell'A.S.P.
2. Ai fini di quanto indicato al comma precedente, entro la data in cui avrà decorrenza il relativo contratto e per tutta la durata dello stesso e, comunque, prima di iniziare il servizio, l'appaltatore deve stipulare a propria cura e spese polizza assicurativa RCT/RCO, nella quale venga esplicitamente indicato che l'A.S.P. viene considerato "terzo" a tutti gli effetti di legge, a copertura dei servizi oggetto del presente appalto, per danni di cui al comma precedente derivanti dall'espletamento del servizio, con il limite unico non inferiore ad €. 2.000.000,00 (euro duemilioni/00) per ogni sinistro/per ogni persona/per danni a cose, e per anno assicurativo. Tale assicurazione dovrà coprire, inoltre, il rischio di danni arrecati a locali, arredi ed attrezzature di proprietà dell'A.S.P. da parte dell'appaltatore.
3. Copia della suddetta polizza assicurativa e delle relative quietanze annuali di pagamento premio, dovranno essere depositate presso la Direzione Amministrativa dell'A.S.P.; in caso contrario, il servizio non potrà essere conferito e l'appaltatore decadrà *ipso jure* dall'appalto, fatto salvo ogni diritto dell'A.S.P. al risarcimento danni.
4. Qualora l'appaltatore non dovesse provvedere al risarcimento ovvero alla rimessa nel primitivo stato, ove possibile, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'A.S.P. sarà autorizzata a provvedere direttamente, a carico dell'appaltatore, trattenendo l'importo sulla fattura di prima scadenza ed irrogando una penale corrispondente, al massimo, al 10% dell'importo del danno.

ART. 12 - QUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO - SERVIZI DI EMERGENZA

1. Il servizio appaltato si considera di pubblica utilità - ad ogni conseguente effetto - e per nessuna ragione potrà essere soppresso o eseguito parzialmente.
2. Verificandosi scioperi, l'appaltatore garantirà sempre un servizio di emergenza previo accordo con le organizzazioni sindacali, trattandosi di servizi essenziali.

ART. 13 - ESECUZIONE D'UFFICIO

1. In caso di ritardo nello svolgimento del servizio (non dovuto a causa di forza maggiore che dovrà, in ogni caso, essere necessariamente motivata e documentata) e previa formale diffida da trasmettersi all'appaltatore a mezzo posta elettronica certificata (PEC), l'A.S.P. avrà facoltà di ordinare e fare eseguire d'ufficio - nel modo ritenuto più opportuno - i servizi ritenuti necessari per garantire il normale funzionamento delle strutture, con addebito all'appaltatore dell'intero costo sopportato e degli eventuali danni; in tal caso verrà, inoltre, applicata una penalità di €. 500,00 (cinquecento/00) per ogni 24 ore – o frazione – di ritardo nell'espletamento del servizio, previa formale contestazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC), assegnando allo stesso un termine di almeno 10 giorni per la presentazione delle proprie giustificazioni.

ART. 14 – PENALITÀ

1. Oltre a quanto già disciplinato negli articoli precedenti, nel caso di omessa o non corretta esecuzione - anche parziale - del servizio appaltato, nonché per accertata violazione di specifici obblighi e/o divieti stabiliti dal Capitolato nonché da disposizioni legislative o regolamentari disciplinanti il servizio appaltato, l'A.S.P. si riserva di applicare a carico dell'appaltatore una penale variabile da un minimo €. 300,00= (trecento/00) ad un massimo di €. 2.000,00= (duemila/00) per ogni singola inadempienza, sulla base del criterio di gradualità e proporzionalità della penalità all'infrazione contestata, fatto salvo l'addebito all'appaltatore degli eventuali ulteriori danni a persone e/o cose direttamente connesse alle infrazioni contestate.
2. L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da formale contestazione dell'inadempienza a mezzo posta elettronica certificata (PEC), assegnando all'appaltatore un termine di 10 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.
3. L'applicazione delle penalità sarà indipendente dai diritti spettanti all'A.S.P. per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.
4. Per l'applicazione delle penali irrogate all'appaltatore ai sensi del presente Capitolato, l'A.S.P. si rivarrà prioritariamente sul credito maturato dall'appaltatore medesimo in relazione a fatture emesse o da emettere e, nel caso di insufficienza di tale importo, l'A.S.P. avrà il diritto di rivalersi sulla cauzione.
5. Tutti gli atti e provvedimenti da adottarsi ai sensi del presente articolo, nonché dei precedenti art. 10, comma 4, e art. 13, rientrano nella competenza del Direttore Generale dell'A.S.P. o di altro Funzionario dell'A.S.P. dallo stesso delegato.

ART. 15 – RISOLUZIONE E RECESSO

1. In caso di reiterate o gravi violazioni, o inadempienze contrattuali, formalmente contestate dall'A.S.P. con le modalità di cui al precedente art. 14, comma 2, l'A.S.P. potrà risolvere il contratto ed incamerare la cauzione a titolo di risarcimento danni e di penale, senza che per ciò occorra citazione in giudizio, pronuncia di Giudice od altra formalità, convenendosi sufficiente il preavviso di 20 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione, da inviarsi mediante posta elettronica certificata (PEC).
2. L'A.S.P. potrà procedere ipso iure, ex art. 1456 c.c., alla risoluzione nei casi di gravi inadempienze nella conduzione del servizio, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
 - a) abbandono del servizio, fatta salva la causa di forza maggiore;
 - b) nel caso in cui siano state applicate tre penalità di cui ai precedenti artt. 13 e 14 nell'arco di un anno solare e, comunque, nel caso in cui la somma delle penali abbia superato il 10% dell'importo netto del contratto;
 - c) in caso di frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
 - d) cessione ad altri, in tutto o in parte - direttamente o indirettamente - di obblighi e diritti contrattuali, o per subappalto non autorizzato;
 - e) apertura di una procedura concorsuale a carico dell'appaltatore, messa in liquidazione, o altri casi di cessione dell'attività;
 - f) gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi assicurativi/previdenziali e fiscali, nonché relativi al pagamento delle retribuzioni al personale impegnato nell'esecuzione dell'appalto;
 - g) interruzione non motivata del servizio;
 - h) esito negativo degli accertamenti previsti dalla normativa vigente in materia di lotta contro le mafie;
 - i) in caso di mancato rinnovo da parte delle Autorità competenti di provvedimenti autorizzativi relativi alle attività oggetto dell'appalto, in scadenza durante la vigenza contrattuale;
 - j) non conforme applicazione delle attività di sorveglianza sanitaria nei confronti dei propri dipendenti;
 - k) mancata o inadeguata fornitura di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività appaltate;
 - l) contegno abitualmente scorretto da parte del personale dell'appaltatore adibito al servizio nei riguardi degli utenti e loro famigliari, nonché del personale dell'A.S.P.;
 - m) per ogni inadempienza, infrazione o fatti ivi non contemplati che rendano impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 c.c.

3. L'A.S.P. disporrà la risoluzione di diritto del contratto con effetto immediato, nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al medesimo siano eseguite senza avvalersi di Istituti di credito autorizzati o di Poste Italiane S.p.A., così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010.
4. Nel caso di risoluzione del contratto per qualsiasi causa imputabile all'appaltatore, saranno addebitati allo stesso, oltre agli eventuali danni, i maggiori oneri che dovranno essere sostenuti dall'A.S.P. per l'affidamento del servizio all'operatore economico concorrente che sarà risultato secondo nella graduatoria della gara o, in mancanza, ad altro operatore economico, provvedendo ad incamerare la cauzione definitiva.
5. Nulla sarà dovuto all'appaltatore nel caso di risoluzione del contratto, fatti salvi i corrispettivi economici relativi al servizio effettivamente prestato.
6. Nei termini e con le modalità previste dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, l'A.S.P. si riserva la facoltà di recedere dal contratto in applicazione degli artt. 1373 e 1671 del Codice Civile e dell'art. 48, comma 17, del D.Lgs. 50/2016.
7. In caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico o di mutamento dei presupposti normativi di riferimento del servizio che incidano in misura sostanziale sulle condizioni di espletamento dello stesso, l'A.S.P. si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, con formale preavviso di almeno 30 giorni solari, previa assunzione di provvedimento motivato. Dalla data di efficacia del recesso, l'appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'A.S.P.
8. In caso di recesso l'appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni fino a quel momento prestate, purché correttamente eseguite, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, senza alcun diritto a risarcimento dei danni od a pretese ulteriori a qualsiasi titolo vantabili.
9. Qualora taluno dei componenti l'Organo di amministrazione o l'Amministratore delegato, o il Direttore generale, o il Responsabile tecnico dell'appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero, siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'A.S.P. ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.
10. In ogni caso, l'A.S.P. potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
11. In caso di sopravvenute modifiche normative interessanti l'assetto giuridico e/o operativo dell'A.S.P., che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi socio-sanitari dalla stessa gestiti, la stessa A.S.P. potrà recedere, in tutto o in parte, unilateralmente dal contratto, dando all'appaltatore un preavviso di almeno 30 giorni solari.
12. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui ai commi precedenti, l'appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

ART. 16 – CONTROVERSIE

1. La verifica dell'adempimento agli obblighi contrattuali da parte dell'appaltatore è di competenza della Direzione Amministrativa dell'A.S.P., sulla base di relazioni della Direzione Medica e/o dei Responsabili delle strutture Cure Intermedie, R.S.A. e Servizio Guardaroba dell'A.S.P.
2. Per tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti, con riguardo alla interpretazione, all'esecuzione ed alla risoluzione del contratto d'appalto e dei suoi atti conseguenti è competente esclusivo ed inderogabile il Foro di Lodi, sotto la cui giurisdizione ha sede l'A.S.P. appaltante.
3. È, comunque, fatta salva la devoluzione esclusiva al giudice amministrativo di tutte le controversie riferibili alle fattispecie ed ai casi individuali dal Codice del processo amministrativo.
4. In ogni caso, durante le more del giudizio, l'appaltatore non può interrompere le prestazioni contrattuali.

ART. 17 - FALLIMENTO E DECESSO DELL'APPALTATORE - VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO

1. In caso di fallimento dell'appaltatore il contratto si riterrà sciolto; ove il curatore del fallimento chiedesse di voler subentrare al contratto, l'A.S.P. si riserva il diritto di accettare o meno la proposta.
2. In caso di decesso del titolare dell'appaltatore, gli eredi saranno tenuti all'adempimento degli oneri contrattuali del "de cuius" in via fra di loro solidale.
3. Qualora l'appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese (RTI), in caso di fallimento dell'appaltatore mandatario o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'A.S.P. ha facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'appaltatore mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.
4. In caso di modifica della denominazione, ovvero nel caso di trasformazione, fusione o incorporazione, l'appaltatore dovrà documentare, con copia autentica dell'atto notarile, il cambiamento della denominazione della ragione sociale, la fusione o la incorporazione.
5. Si applicano al presente appalto le disposizioni di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 18 – CAUZIONE DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e con le modalità stabilite dallo stesso articolo, a garanzia degli obblighi contrattuali l'appaltatore si obbliga a prestare, prima della stipulazione del contratto, la cauzione definitiva, pari al 5% (già ridotta del 50%, visto l'obbligo di possesso della certificazione di qualità), oppure maggior percentuale secondo le disposizioni dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, con le modalità previste dall'art. 93, commi 2 e 3 dello stesso D.Lgs. Si applicano le ulteriori riduzioni di cui all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016.
2. In caso di garanzia definitiva prestata mediante fidejussione, la stessa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'A.S.P.
3. L'appaltatore è obbligato al pronto reintegro della cauzione di cui l'A.S.P. abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto; resta salvo per l'A.S.P. l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse risultare insufficiente.
4. La cauzione ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla formale restituzione del documento di garanzia) da parte dell'A.S.P. beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza, oppure, la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.
5. Ogni forma di garanzia sarà estinta dopo che saranno decorsi 120 giorni dalla scadenza del termine del rapporto contrattuale; entro tale termine l'A.S.P. potrà procedere all'accertamento dell'avvenuto adempimento di tutti gli obblighi dell'appaltatore, ivi compresi quelli nei confronti del proprio personale (stipendi, liquidazioni, contributi, etc.). Se richiesta verrà rilasciata apposita dichiarazione liberatoria.
6. In caso di decadenza dell'appaltatore o di inadempienza, o di grave negligenza dello stesso, anche nel corso dell'esecuzione del contratto, l'A.S.P. ha diritto di incamerare tutto o parte della cauzione prestata, salva l'azione di risarcimento danni.
7. Qualora l'appaltatore dovesse disdettare il contratto prima della scadenza, l'A.S.P. tratterà a titolo di penale tutto il deposito cauzionale, addebitando inoltre le maggiori spese emergenti per l'assegnazione dell'appalto ad altra Ditta, a titolo di risarcimento danni.

ART. 19 - VERIFICA PERIODICA GIACENZE A MAGAZZINO

1. L'A.S.P., alla presenza di un incaricato dell'appaltatore, verificherà il primo giorno di consegna di ogni trimestre la giacenza della biancheria piana presente presso i magazzini dell'A.S.P.

2. L'A.S.P. non riconosce all'appaltatore alcun indennizzo per la mancanza di biancheria, fatto salvo il caso in cui l'appaltatore – a proprie spese – abbia attivato un sistema di tracciabilità quantitativa della biancheria consegnata e ritirata (mediante microchip e altro strumento di tracciabilità); in presenza di detto sistema di tracciabilità, qualora dalla verifica in contraddittorio risultasse mancante biancheria in misura superiore al 10% (dieci per cento) della dotazione iniziale di cui alla TABELLA 2 e tale mancanza sia direttamente imputabile all'A.S.P., l'appaltatore avrà diritto ad un rimborso nella misura del 25% delle quotazioni di mercato per ogni singolo articolo, da documentarsi sulla base delle fatture di acquisto degli articoli interessati da parte dell'appaltatore.

ART. 20 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO

1. L'appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio il servizio appaltato; è ammesso il subappalto, in conformità e sotto osservanza delle disposizioni dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
2. È vietato all'appaltatore subappaltare in tutto o in parte il servizio, senza preventiva autorizzazione espressa dell'A.S.P., sotto pena di rescissione *de jure* del contratto ed incameramento della cauzione da parte dell'A.S.P.
3. L'accettazione del subappalto è subordinata all'adozione di specifico provvedimento di autorizzazione da parte dell'A.S.P.
4. L'autorizzazione al subappalto concessa non esonera l'appaltatore, per i servizi oggetto di subappalto, dagli obblighi assunti con l'A.S.P. e regolati dal presente Capitolato; l'appaltatore resta ugualmente unico responsabile dei servizi subappaltati di fronte all'A.S.P.
5. L'appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'A.S.P. da qualsivoglia pretesa di terzi, per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
6. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Il contratto non può essere ceduto, salvo quanto stabilito nell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016.
7. Le cessioni senza consenso o qualsiasi atto diretto a nasconderle, autorizzano l'A.S.P. a sciogliere il contratto, senza ricorso ad atti giudiziari ed effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata.

ART. 21 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE VERSO IL PERSONALE DIPENDENTE

1. L'appaltatore si impegna ad osservare, per tutta la durata del contratto d'appalto, le vigenti norme igienico-sanitarie e di sicurezza del personale impiegato nell'espletamento del servizio.
2. L'appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o soci lavoratori condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione. L'appaltatore è tenuto, inoltre, all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative agli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale e/o soci lavoratori.
3. L'A.S.P. potrà richiedere all'appaltatore, in qualsiasi momento e senza particolari formalità, l'esibizione di ogni documentazione idonea a verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del C.C.N.L. di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.
4. Qualora l'appaltatore non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, l'A.S.P. ne chiederà la regolarizzazione e, in difetto, potrà procedere alla risoluzione del contratto.
5. L'appaltatore si obbliga altresì ad applicare tutte le clausole relative all'osservanza delle condizioni normative e retributive risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro, nonché tutti gli adempimenti previsti dalla Legge n. 55/1990 e successive modificazioni; l'A.S.P. non potrà accettare l'applicazione di eventuali regolamenti interni od accordi che possano limitare il pagamento di ferie, malattie, permessi matrimoniali, accantonamento TFR e maturazione del periodo di ferie e quant'altro previsto dalla normativa contrattuale di settore.
6. Il mancato versamento dei sopra menzionati contributi e competenze costituisce inadempimento contrattuale soggetta alle sanzioni di legge. In tal caso l'A.S.P., previa comunicazione

all'appaltatore dell'inadempienza emersa o denunciata dall'Ispettorato del Lavoro, potrà sospendere i pagamenti per un ammontare corrispondente a quanto dovuto ai dipendenti fino a che non si sarà ufficialmente accertato che il debito verso gli stessi sia stato saldato, ovvero che l'eventuale vertenza sia stata conclusa. Per tale sospensione l'appaltatore non potrà opporre eccezioni né avanzare pretese di risarcimento danni o di pagamento di interessi moratori.

7. Tutti gli obblighi previsti dal presente articolo vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse.
8. L'appaltatore esonera fin d'ora l'A.S.P., nella maniera più ampia, da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui sopra e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa su richiamata.
9. L'appaltatore è tenuto alla scrupolosa osservanza della Legge n. 1369/1960 e successive modificazioni, in tema di divieto di interposizione nelle prestazioni di lavoro.

ART. 22 - FORZA MAGGIORE

1. Le parti non saranno ritenute inadempienti qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta a forza maggiore.
2. Con l'espressione "forza maggiore" si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo dell'appaltatore, che quest'ultimo non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta per adempiere agli obblighi contrattuali. A titolo meramente esemplificativo, e senza alcuna limitazione, saranno considerate cause di forza maggiore: stato di guerra, sommosse, insurrezioni, disordini civili, calamità naturali, epidemie, eventi naturali di straordinaria violenza.
3. Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una parte l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa è tenuta a darne tempestiva comunicazione all'altro contraente indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.
4. Tuttavia, qualora la causa di forza maggiore duri più di 60 giorni continuativamente, ciascuna parte, con un preavviso di 30 giorni, avrà facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

ART. 23 - NORME SULLA SICUREZZA SUL LAVORO

1. Ai fini valutazione del rischio da interferenza previsto dall'art. 26, comma 5, del D.Lgs. 81/2008, sulla base delle indicazioni formulate dall'ANAC (ex AVCP) con Determinazione n. 3 del 5/3/2008), si dà espressamente atto che l'attività oggetto del presente appalto viene svolta dall'appaltatore esclusivamente presso la propria sede operativa; è previsto l'accesso alla sede dell'A.S.P. da parte degli operatori dell'appaltatore alla guida degli automezzi adibiti al trasporto merce, seguendo un percorso predefinito, con esecuzione delle sole operazioni di carico della biancheria sporca e scarico di quella pulita, esclusa qualsivoglia interferenza lavorativa che renda necessaria l'elaborazione del piano di coordinamento per la limitazione ed il controllo dei rischi da interferenza nello svolgimento delle attività lavorative (D.U.V.R.I.). Ne consegue che gli oneri per la sicurezza afferenti il presente appalto sono pari a 0,00= (zero).
2. Fermo restando quanto indicato al comma precedente, l'appaltatore si obbliga al rispetto degli obblighi di sicurezza specifici della propria attività d'impresa e, a tal fine:
 - a) garantisce l'idoneità lavorativa del personale impiegato nel servizio, avuto riguardo all'attività oggetto dell'appalto in relazione alle modalità di svolgimento della stessa e dei rischi specifici connessi, impegnandosi ad effettuare la sorveglianza sanitaria correlata.
 - b) si impegna a fornire al proprio personale, se previsti, tutti i dispositivi di protezione individuale, i dispositivi di protezione e gli indumenti da lavoro di sicurezza, nonché i materiali ed i presidi di autoprotezione dai rischi professionali, che siano necessari allo svolgimento delle attività appaltate, nonché a garantire lo svolgimento delle prestazioni lavorative affidate nel rispetto delle procedure interne.
3. L'A.S.P. è esonerata dalla responsabilità civile in caso di sinistro occorso al personale dell'appaltatore per inosservanza da parte di quest'ultimo degli obblighi di sicurezza posti a suo carico. L'appaltatore esonera, pertanto, fin da ora l'A.S.P. nella maniera più ampia da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale

addetto alle prestazioni di cui sopra e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa richiamata nel presente articolo.

4. Le disposizioni emanate dalla Autorità Sanitarie competenti in merito alla profilassi e alla diffusione delle malattie infettive e tossinfezioni andranno immediatamente recepite. L'inosservanza di dette disposizioni, oltre alle conseguenze penali e civili previste ex lege, dà diritto all'A.S.P. di rescindere il contratto nonché la facoltà di applicare penali contemplate nel presente Capitolato.

ART. 24 – CODICE ETICO

1. L'A.S.P. Valsasino svolge la propria attività in piena conformità a tutte le leggi, autorizzazioni, norme, regolamenti, decisioni e ordinanze riguardanti qualsiasi aspetto attinente alla conduzione della sua attività. Pertanto, l'instaurazione e il mantenimento di qualsiasi rapporto contrattuale, sono subordinati al medesimo principio del rigoroso rispetto delle norme di legge e dei regolamenti in vigore.
2. Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa degli Enti, come successivamente modificato e integrato, L'appaltatore dovrà dichiarare e garantire:
 - > di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle società e, in particolare, di quanto previsto dal Decreto 231/2001;
 - > di aver preso visione e di accettare le disposizioni previste dal Codice Etico dell'Azienda consultabile sul sito web istituzionale: <https://www.aspvalsasino.it/documenti/category/2-statuto-e-regolamenti>.

ART. 25 - SPESE CONTRATTUALI

1. Sono altresì a carico dell'appaltatore le spese comunque connesse al servizio, nessuna esclusa presenti e future, salvo l'I.V.A. che resta a carico dell'A.S.P.
2. Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto relativo al presente appalto, nessuna esclusa, sono a carico dell'appaltatore, con riferimento particolare:
 - all'assolvimento all'imposta di bollo;
 - all'assolvimento dell'imposta di registro in misura fissa, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 10 e 11 nonché dalla Tariffa Parte I (art. 11) D.P.R. n. 131/1986.

ART. 26 – MODIFICHE CONTRATTUALI

1. Ogni eventuale modifica al presente Capitolato che intervenga successivamente alla stipula del contratto ed in corso di validità dello stesso, non espressamente e preventivamente contemplate nel Capitolato stesso, deve essere concordata tra le parti e formare oggetto di apposito atto aggiuntivo.
2. L'A.S.P. si riserva la facoltà, nel corso del periodo contrattuale e dandone preavviso all'appaltatore almeno 30 giorni solari, di recedere in tutto o in parte dal contratto in caso di trasferimento o soppressione dei servizi, così come di sospendere, ridurre o sopprimere il servizio in qualsiasi zona o locale oggetto dell'appalto in base a proprie esigenze funzionali o a determinazioni di altre Autorità, con conseguente variazione del corrispettivo contrattuale.

ART. 27 - ELEZIONE DOMICILIO – COMUNICAZIONI – R.U.P.

1. Ad ogni effetto di legge e contrattuale, l'A.S.P. elegge domicilio presso la propria Sede Legale – Via Valsasino 116 – 20078 San Colombano al Lambro (MILANO) - posta elettronica certificata: aspvalsasino@pacertificata.it; l'appaltatore eleggerà domicilio, ad ogni effetto, all'atto della stipulazione del contratto d'appalto.
2. Ogni comunicazione intercorrente fra l'A.S.P. e l'appaltatore – e viceversa – si intende validamente effettuata, ad ogni conseguente effetto contrattuale, esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) ai recapiti indicati dalle parti all'atto della stipulazione del contratto d'appalto.
3. Il "Responsabile unico del procedimento" (R.U.P.) ai sensi della Legge n. 241/1990 è il Direttore Generale dell'A.S.P.

ART. 28 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si rinvia a quanto disposto dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di appalti pubblici.
2. L'appaltatore si considera, all'atto della assunzione del servizio, a perfetta conoscenza dei servizi e delle modalità delle prestazioni richieste nonché di tutti i locali e, se previste, delle attrezzature che avrà a disposizione per l'esecuzione delle stesse.
3. L'appaltatore ha l'obbligo di osservare e far osservare tutte le disposizioni legislative e regolamenti vigenti, attinenti il servizio appaltato.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, le parti fanno riferimento alle vigenti disposizioni normative in materia di appalti pubblici di servizi e dal Codice civile.
5. Tutti gli atti e provvedimenti da adottarsi per conto ed in rappresentanza dell'A.S.P. ai sensi del presente Capitolato, ove non diversamente ed espressamente indicato, rientrano nella esclusiva competenza del Direttore Generale dell'A.S.P. (o altro Funzionario dell'A.S.P. all'uopo incaricato).
6. In caso di anticipata risoluzione del contratto o recesso disposto dall'A.S.P., si procederà scorrendo la graduatoria di gara con gli altri concorrenti utilmente collocati, previa conferma di subentro nella gestione dell'appalto alle condizioni economiche proposte in sede di gara.
7. In tutti i casi in cui, per effetto di provvedimenti giurisdizionali resi in qualsiasi grado di giudizio, il contratto dovesse essere dichiarato nullo, caducato o dovessero cessarne in qualsiasi modo gli effetti giuridici, l'aggiudicatario avrà diritto esclusivamente alla remunerazione delle prestazioni effettivamente rese a favore dell'Azienda, senza poter reclamare, a qualsiasi titolo, indennizzi o risarcimenti di ogni sorta, che devono pertanto intendersi rinunciati.

ART. 29 – ALLEGATI AL CAPITOLATO

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Capitolato i seguenti allegati:
 - > TABELLA 1 – elenco capi di biancheria e prezzo massimo di riferimento
 - > TABELLA 2 – dotazione iniziale di biancheria piana
 - > TABELLA 3 – quantificazione previsionale del consumo settimanale di biancheria piana
 - > TABELLA 4 – tipologie e caratteristiche merceologiche
 - > TABELLA 5 – quantificazione economica importo contrattuale massimo presunto

ART. 30 - ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE E RELATIVI ALLEGATI

1. Con la partecipazione alla procedura di gara:
 - a) si intendono integralmente ed incondizionatamente accettate, senza riserva alcuna, da parte delle imprese concorrenti, tutte le clausole e condizioni contenute nel presente Capitolato speciale d'appalto.
 - b) ai sensi dell'art. 1341 c.c. gli operatori economici concorrenti dichiarano di aver preso visione e di approvare specificamente le clausole di cui ai seguenti articoli del presente Capitolato: *art. 1 (oggetto del servizio) - art. 2 (durata del contratto – periodo di prova) - art. 3 (importo contrattuale) - art. 4 (modalità di aggiudicazione) - art. 5 (caratteristiche del servizio) - art. 6 (casi di disinfezione) - art. 7 (quantità e qualità della biancheria piana) - art. 8 (corrispettivo del servizio - fatturazione e pagamenti - tracciabilità) - art. 9 (consegna, ritiro e trasporto biancheria) - art. 10 (controlli) - art. 11 (responsabilità) - art. 12 (qualificazione del servizio – servizi di emergenza) - art. 13 (esecuzione d'ufficio) - art. 14 (penalità) - art. 15 (risoluzione e recesso) - art. 16 (controversie) - art. 17 (fallimento e decesso dell'appaltatore – vicende soggettive dell'esecutore del contratto) - art. 18 (cauzione definitiva) - art. 19 (verifica periodica giacenze a magazzino) - art. 20 (divieto di cessione del contratto – subappalto) - art. 21 (obblighi dell'appaltatore verso il personale dipendente) - art. 22 (forza maggiore) - art. 23 (norme sulla sicurezza sul lavoro) - art. 24 (Codice etico) - art. 25 (spese contrattuali) - art. 26 (modifiche contrattuali) - art. 27 (elezione domicilio – comunicazioni – R.U.P.) - art. 28 (disposizioni finali) - art. 29 (allegati al capitolato) – art. 30 (accettazione del capitolato speciale e relativi allegati).*

TABELLA 1	
ELENCO CAPI DI BIANCHERIA E PREZZO MASSIMO DI RIFERIMENTO	
1.a) noleggio, ritiro/consegna, trasporto, lavaggio, stiratura, manutenzione, della biancheria piana	
Capo di biancheria	prezzo per singolo capo fornito €
federe	0,275
lenzuolo singolo	0,625
traverse	0,440
asciugamani spugna viso	0,425
copriletto 1 piazza	1,420
tovaglia quadrata/tonda	0,440
coperta di lana 1 piazza	1,420
1.b) ritiro/consegna, trasporto, lavaggio ed igienizzazione di materiale di proprietà dell'A.S.P. (servizio da effettuarsi solo su richiesta dell'A.S.P.)	
Capo di biancheria	prezzo per singolo capo fornito €
materasso ignifugo	9,00
coperta di lana 1 piazza	1,420
<i>Tutti gli importi sopra indicati devono intendersi oltre I.V.A. di legge</i>	

TABELLA 2	
DOTAZIONE INIZIALE DI BIANCHERIA PIANA	
capo di biancheria	numero totale
Federe	600
lenzuolo singolo	900
Traverse	1.100
asciugamano spugna viso (servizio riabilitazione)	10
copriletto 1 piazza	150
tovaglia quadrata/tonda	50
coperta di lana 1 piazza	80

TABELLA 3			
QUANTIFICAZIONE PREVISIONALE DEL CONSUMO SETTIMANALE DI BIANCHERIA PIANA			
Capo di biancheria	Struttura Cure Intermedie (IDR)	Struttura RSA	TOTALE
Federe	166	194	360
lenzuolo singolo	277	323	600
Traverse	425	495	920
asciugamano spugna viso	3	3	6
copriletto 1 piazza	55	65	120
tovaglia quadrata/tonda	13	15	28
coperte di lana 1 piazza	5	5	10

TABELLA 4	
TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE	
Scheda Tecnica n. 1	<p>Lenzuola</p> <p>Misura: cm. 160x290 finito</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Composizione: cotone 100% - 16/24 ▪ Peso: gr. 150 circa al mtq ▪ Titolo: Ordito 20/1 – Trama 20/1 ▪ Numero per cm.: fili 24 – battute 24 ▪ Colore: bianco
Scheda Tecnica n. 2	<p>Federa</p> <p>Misura: cm. 65x90 finito</p> <ul style="list-style-type: none"> > Composizione: cotone 100% - 16/24 > Peso: gr. 150 circa al mtq > Titolo: Ordito 20/1 – Trama 20/1 > Numero per cm.: fili 24 – battute 24 > Colore: bianco
Scheda Tecnica n. 3	<p>Traversa</p> <ul style="list-style-type: none"> > Misura: cm. 120x180 finito > Composizione: cotone 100% - tela 16/24 > Peso: gr. 175 circa al mtq > Titolo: Ordito 16/1 – Trama 16/1 > Numero per cm.: fili 24 – battute 23 > Colore: bianco
Scheda Tecnica n. 4	<p>Copriletto</p> <ul style="list-style-type: none"> > Misura: cm. 190x270 finito > Composizione: cotone 100% - Cardato > Peso: gr. 270 circa al mtq > Titolo: Ordito 30/2 – Trama 12/1 > Numero per cm.: fili 22 – battute 15 > Colori: azzurro, verde, rosa, giallo (in base alla disponibilità dell'appaltatore)

Scheda Tecnica n. 5	Tovaglia quadrata/tonda > Misura quadrata: cm. 150x150 finito > Misura tonda: cm. 180 finito > Composizione: cotone 100% a fibra lunga > Peso: gr. 210/215 circa al mtq > Titolo: Ordito 30/2 – Trama 30/2 > Numero per cm. : fili 31 – battute 22 > Colori: vari - in base alla disponibilità dell'appaltatore
Scheda Tecnica n. 6	Asciugamano spugna viso > Misura: cm 50 x 100 finito > Composizione: cotone 100% > Peso: gr. 240 circa al mtq > Titolo: Ordito 20/2 fili 20 – > Trama 12/1 battute 20 > Colore: bianco
Scheda Tecnica n. 7	Coperte di lana > Misura cm. 170 x 240 circa > Misto lana 60 x 40 > Ignifuga > Colori: vari - in base alla disponibilità dell'appaltatore

TABELLA 5 – QUANTIFICAZIONE ECONOMICA IMPORTO CONTRATTUALE MASSIMO PRESUNTO

(determinato ai soli fini della verifica del rispetto del limite della soglia di rilievo comunitario di €. 2.15.000,00, come stabilita dal 1° gennaio 2022 dal Regolamento delegato (UE) 2021/1952 del 10/1/2021, che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie per gli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione-ne, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016)

CAPO DI BIANCHERIA	PREZZO MASSIMO DI RIFERIMENTO €	N° CAPI DOTAZIONE INIZIALE (da computarsi solo per il primo anno di contratto)	IMPORTO DOTAZIONE INIZIALE €	N° CAPI PREVISIONE CONSUMO SETTIMANALE	TOTALE ANNUO N° CAPI (12 MESI) esclusa dotazione iniziale	TOTALE QUINQUENNIO N° CAPI - esclusa dotazione iniziale	IMPORTO QUINQUENNALE esclusa dotazione iniziale €	IMPORTO QUINQUENNALE PRESUNTO € (compresa dotazione iniziale)	(eventuale) INCREMENTO 1/5 (esclusa dotazione iniziale) €	(eventuale) PROROGA TECNICA (180 gg) €	IMPORTO CONTRATTUALE QUINQUENNALE PRESUNTO € (per verifica soglia di rilievo comunitario in vigore dal 1/1/2022)
federe	0,275	600	165,00	360	18.720	93.600	25.740,00	25.905,00	5.148,00	2.574,00	33.627,000
lenzuolo singolo	0,625	900	562,50	600	31.200	156.000	97.500,00	98.062,50	19.500,00	9.750,00	127.312,500
traverse	0,440	1.100	484,00	920	47.840	239.200	105.248,00	105.732,00	21.049,60	10.524,80	137.306,400
asciugamano spugna viso	0,425	10	4,25	6	312	1.560	663,00	667,25	132,60	66,30	866,150
coprietto 1 piazza	1,420	150	213,00	120	6.240	31.200	44.304,00	44.517,00	8.860,80	4.430,40	57.808,200
tovaglia quadrata/fonda	0,440	50	22,00	28	1.456	7.280	3.203,20	3.225,20	640,64	320,32	4.186,160
coperta di lana 1 piazza	1,420	80	113,60	10	520	2.600	3.692,00	3.805,60	738,40	369,20	4.913,200
<i>materiale di proprietà dell'A.S.P. (servizio da effettuarsi solo su richiesta dell'A.S.P.)</i>											
materasso ignifugo	9,000				130	650	5.850,00	5.850,00			5.850,000
coperta di lana 1 piazza	1,420				100	500	710,00	710,00			710,000
		totale	1.564,35				286.910,20	288.474,55	56.070,04	28.035,02	372.579,61
		I.V.A. 22%	344,16				63.120,24	63.464,40	12.335,41	6.167,70	81.967,51
		totale complessivo	1.908,51				350.030,44	351.938,95	68.405,45	34.202,72	454.547,12

RIPARTO SUL QUINQUENNIO CONTRATTUALE	importo presunto €	I.V.A. 22% €	TOTALE €
anno 2023 (compresa dotazione iniziale)	58.946,39	12.968,21	71.914,60
anno 2024	57.382,04	12.624,05	70.006,09
anno 2025	57.382,04	12.624,05	70.006,09
anno 2026	57.382,04	12.624,05	70.006,09
anno 2027	57.382,04	12.624,05	70.006,09
totale	288.474,55	63.464,40	351.938,95



APPALTO DEL SERVIZIO QUINQUENNALE DI NOLEGGIO E LAVAGGIO BIANCHERIA PIANA E SERVIZI COMPLEMENTARI

CPV 98310000-9 – 98311000-6

CIG 93816606BE

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione alla procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, dei requisiti minimi di seguito indicati, da ritenersi elementi essenziali dell'offerta; detti requisiti dovranno essere dichiarati ed inseriti nella documentazione amministrativa.

A) Requisiti di carattere generale

Insussistenza di motivi di esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 80 (Motivi di esclusione) del D.Lgs. n. 50/2016.

B) Requisiti di idoneità tecnica e professionale

Iscrizione, per attività inerenti l'oggetto della gara, nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato U.E., in conformità con quanto previsto dall'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 o nel Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato.

C) Requisiti di capacità economica/finanziaria

Fatturato globale annuo non inferiore ad €. 500.000,00 (cinquecentomila/00) per ciascuno degli ultimi tre esercizi disponibili (2019, 2020, 2021) (cfr. allegato XVII al Codice).

Almeno una referenza bancaria rilasciata da primari Istituti di credito autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993.

D) Requisiti di capacità tecnica

Precedenti esperienze nel settore del noleggio e lavaggio biancheria piana in ambito sanitario e socio-sanitario, conseguite nel quinquennio 2017/2021, pari ad almeno n. 5 servizi in Enti pubblici e/o committenti privati, ciascuno di importo contrattuale non inferiore ad €. 50.000,00 (cinquantamila/00) annue e di cui almeno uno di importo contrattuale non inferiore ad €. 100.000,00 (centomila/00) - I.V.A. esclusa.

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 del D.Lgs. n. 50/2016:

- a) in caso di servizi prestati a favore di Pubbliche Amministrazioni o Enti pubblici, il requisito è comprovato mediante produzione in originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'Amministrazione / Ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione del servizio, con espressa indicazione del buon esito del servizio.
- b) in caso di servizi prestati a favore di committenti privati, il requisito è comprovato mediante produzione in originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione del servizio, con espressa indicazione del buon esito del servizio.



Possesso delle seguenti certificazioni:

- a) Certificazione qualità, in conformità della norma UNI EN ISO 9001:2015;
- b) Ecogestione e audit (EMAS), in conformità al Regolamento CE 1221/2009;
- c) Certificazione ambientale, in conformità della norma UNI EN ISO 14001:2015;
- d) Certificazione RABC sistema di controllo delle biocontaminazioni, in conformità alla norma UNI EN ISO 14065:2016;
- e) Certificazione sicurezza, in conformità alla norma UNI ISO 45001:2018 (sostitutiva della precedente OHSAS);
- f) Certificazione qualità ecologica Ecolabel, riferita a detersivi per bucato ad uso professionale.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante riconosce i certificati equivalenti rilasciati da Organismi stabiliti in altri Stati membri, anche ammettendo altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione che questi ultimi dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste.

Possesso del Rating di legalità AGCM, ai sensi dell'art. 83, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, da comprovarsi mediante copia del relativo certificato rilasciato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – oppure – certificazione gestione per la prevenzione della corruzione in conformità alla norma UNI ISO 37001:2016

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze 04/05/1999 ed al D.M. 21/11/2001 del Ministro dell'economia e delle finanze devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14/12/2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010), oppure, della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1, comma 3, del DM 14/12/2010.

